

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3099</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 10 luglio 1974 (Stampato n. 1696)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TANASSI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, concernente proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
l'11 luglio 1974*

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, concernente proroga delle disposizioni contenute nel decreto legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

al primo comma, dopo le parole « 31 dicembre 1975 » è aggiunto il seguente periodo: « La proroga si intende riferita ai termini aventi scadenza dal 21 dicembre 1972 »:

dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è fissato, per tutti i procedimenti pendenti innanzi le Commissioni tributarie, al 31 dicembre 1974 ».

ALLEGATO

*Decreto-legge n. 237 del 19 giugno 1974 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 21 giugno 1974.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente la scadenza dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

DECRETA:

### Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9, sono prorogate al 31 dicembre 1975.

Tali disposizioni sono applicabili, altresì, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, alle entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali, nonché a tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario, la cui riscossione è demandata agli uffici del registro.

### Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1974.

LEONE

RUMOR — TANASSI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI